



CITTÀ DI CHIVASSO

- CITTA' METROPOLITANA DI TORINO -

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE  
PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI  
TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER  
DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ  
COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE  
28 GIUGNO 2019, N. 58**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 3 aprile 2024*

## **Articolo 1**

### **Finalità ed ambito di applicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento è finalizzato a contrastare l'evasione ed elusione del pagamento dei tributi comunali, in attuazione dell'articolo 15-ter del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58.
2. Per tributi locali s'intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva ed i relativi poteri gestori siano attribuiti per legge al Comune (IMU, TASI, TARES, TARI, TOSAP, ICP, DPA, ecc.). L'ambito di applicazione del presente regolamento si estende anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione ad altri enti o concessionari, pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le entrate non aventi natura tributaria e le entrate o addizionali, ancorché tributarie, relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la relativa gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'ente o il soggetto concessionario coopererà con gli uffici comunali per dare completa attuazione al presente regolamento.
5. In sede di prima applicazione e fino a diverso pronunciamento in merito, le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano esclusivamente alla Tassa Rifiuti (TARI) ed al previgente Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).
6. Sono fatte salve le disposizioni o procedure previste in analoghi settori, relative alle conseguenze amministrative per l'irregolarità tributaria e disciplinate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o comunale (quali, ad esempio, le disposizioni sulla regolarità contributiva - DURC).

## **Articolo 2**

### **Definizione di irregolarità tributaria**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituisce condizione di irregolarità tributaria locale la posizione del soggetto che abbia un debito tributario verso il Comune di Chivasso derivante dall'applicazione dei tributi indicati nell'art. 1 (a seguito di omessa/infedele denuncia o parziale/mancato versamento), accertato in via definitiva, scaduto e non sospeso in via amministrativa o giudiziale, ivi compresi i debiti avviati a riscossione coattiva.
2. L'irregolarità rileva in caso di debito complessivo superiore ad euro 500,00, ivi compresi imposta, sanzioni, interessi ed altri accessori.
3. L'ammissione ad eventuali piani di rateizzazione in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, ove consentito, e il regolare assolvimento dei relativi obblighi di versamento equivalgono a condizione di regolarità o regolarizzazione.

## **Articolo 3**

## **Qualificazione delle posizioni soggettive di irregolarità tributaria**

1. La verifica della condizione di regolarità tributaria è effettuata nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che svolgono attività produttive, siano esse di natura agricola, artigianale, industriale, commerciale, di servizi, professionali o produttive di ogni tipo.
2. La verifica è effettuata sia nell'ambito dell'istruttoria avviata ad istanza di parte per il rilascio, il rinnovo, il subingresso, la variazione od altre vicende giuridiche relative ad autorizzazioni, concessioni od atti equivalenti, sia nell'ambito dell'attività di controllo sulle segnalazioni certificate di inizio di attività (SCIA e comunicazioni varie). La verifica è effettuata esclusivamente nei confronti del soggetto istante, non dell'eventuale suo predecessore.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i seguenti procedimenti:
  - a) occupazione di suolo pubblico ed installazione o esposizione di impianti o altri mezzi pubblicitari, per cui continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1 commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 marzo 2021 e s.m.i.;
  - b) le autorizzazioni o concessioni di commercio su area pubblica, per cui continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1 commi 837 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29 marzo 2021.

### **Articolo 4**

#### **Effetti dell'irregolarità tributaria nell'ambito dei procedimenti autorizzatori**

1. Il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni od altri atti amministrativi equivalenti è subordinato alla verifica di regolarità tributaria locale, con riferimento ai tributi indicati nell'articolo 1 ed in capo ai soggetti di cui all'articolo 3. Analogamente si procede sulle istanze di rinnovo, subingresso, variazione, trasferimento ed altre similari istanze. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio od al controllo della SCIA e comunicazioni varie, procede a richiedere al Servizio Tributi dell'Ente, ovvero al Concessionario od al gestore dei tributi evidenziati all'art. 1, l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante. L'Ufficio Tributi ovvero il Concessionario o il gestore del tributo deve provvedere a verificare le posizioni richieste nel termine di dieci giorni lavorativi dalla data della richiesta.
2. Per soggetto istante s'intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività

d'impresa. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

3. Nei casi in cui sia accertata la irregolarità tributaria locale, con riferimento ai tributi evidenziati nell'articolo 1, l'ufficio competente al rilascio del provvedimento od al controllo della SCIA e comunicazioni varie, provvede senza indugio a notificare l'avvio del procedimento di diniego, assegnando contestualmente il termine di trenta giorni per fornire la prova dell'eventuale regolarizzazione e/o per produrre memorie o documenti afferenti la contestata situazione di irregolarità. I termini del procedimento abilitativo restano sospesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al presente comma e fino alla scadenza del termine di trenta giorni o a quello inferiore, ove l'interessato presenti integrazioni istruttorie.
4. Laddove l'irregolarità persista, decorso il suddetto termine l'ufficio conclude l'istruttoria senza indugio adottando un provvedimento d'irricevibilità succintamente motivato, facendo riferimento alla sussistenza della situazione di irregolarità tributaria locale.
5. Laddove, invece, l'istante produca la prova dell'avvenuta regolarizzazione della propria posizione, nel termine assegnato, ovvero dimostri l'insussistenza della contestata irregolarità, l'ufficio riavvia il procedimento e lo conclude nel termine previsto dalla normativa.

## **Articolo 5**

### **Effetti dell'irregolarità tributaria sulle attività già in esercizio**

1. Nel caso di accertata irregolarità tributaria, l'ufficio competente al rilascio del provvedimento legittimante l'esercizio dell'attività notifica all'interessato l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, od altro atto similare, assegnando un termine di sessanta giorni per la regolarizzazione dei debiti tributari o per produrre memorie e/o documenti afferenti la contestata situazione di irregolarità.
2. Acquisita la prova dell'eventuale regolarizzazione ovvero dimostrata l'insussistenza della contestata irregolarità, l'ufficio archivia il procedimento di sospensione dell'attività.
3. Se, invece, il predetto termine decorre infruttuosamente, nei 30 giorni successivi, l'ufficio competente notifica il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni, entro i successivi 30 giorni, verrà disposta la decadenza/revoca del titolo legittimante l'attività.
4. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti specifici dei tributi oggetto del debito, anche attraverso piani di rateazione ai sensi del vigente Regolamento Generale delle Entrate. Il mancato pagamento anche solo di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

5. Al fine di consentire un'appropriata campagna informativa ed un adeguato termine per sanare le posizioni pendenti, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2025.

#### **Articolo 6**

##### **Collaborazione tra i Servizi nell'applicazione del presente Regolamento**

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento i Servizi competenti e gli eventuali affidatari della gestione dei tributi interessati procedono a concordare le modalità di interscambio delle informazioni necessarie

#### **Articolo 7**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dal 1° luglio 2024 e sarà applicabile ai soggetti, così come definiti nell'art. 3, che alla predetta data avranno pendente un'irregolarità tributaria come definita ai sensi degli articoli 1 e 2, ovvero che si dovesse successivamente realizzare.

#### **Articolo 8**

##### **Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2. Le norme del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali.